



Rodacciai S.p.A.

**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE  
GESTIONE E CONTROLLO  
EX D.LGS. N. 231/2001**

Parte Generale

*Approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera dell'11 dicembre 2020  
Revisione 02 approvata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 22 novembre 2023*

Versione	Del
01	11/12/2020
02	22/11/2023

## Sommario

<b>I. PARTE GENERALE</b> .....	<b>3</b>
<b>PREMESSA</b> .....	<b>3</b>
<b>1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001</b> .....	<b>4</b>
1.1 IL REGIME DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	4
1.2 I REATI PRESUPPOSTO.....	4
1.2.1. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE .....	6
1.2.2. PUBBLICI UFFICIALI .....	6
1.2.3. INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO .....	7
1.3 ESIMENTE DALLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI - ATTIVITÀ NECESSARIE.....	7
<b>2. LE SANZIONI APPLICABILI</b> .....	<b>9</b>
<b>3. RODACCIAI E IL SUO MODELLO ORGANIZZATIVO</b> .....	<b>10</b>
3.1 ORGANIZZAZIONE E REALTÀ OPERATIVA DI RODACCIAI .....	10
3.2 IL PROGETTO DI RODACCIAI PER LA REDAZIONE DEL PROPRIO MODELLO .....	12
3.3 COSTRUZIONE E STRUTTURA DEL MODELLO.....	14
3.3.1 IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO .....	15
3.3.2 IDENTIFICAZIONE DELLE POSSIBILI MODALITÀ DI COMMISSIONE DEI REATI E DELLE ATTIVITÀ CORRETTIVE .....	15
3.3.3 STRUTTURA DEL MODELLO.....	15
3.3.4. PROCEDURA WHISTLEBLOWING.....	16
3.3.5. SISTEMA DI POTERI, DELEGHE E PROCURE .....	19
<b>4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE</b> .....	<b>20</b>
<b>5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO</b> .....	<b>21</b>
<b>6. ORGANISMO DI VIGILANZA</b> .....	<b>22</b>
6.1 L'ORGANISMO DI VIGILANZA DI RODACCIAI .....	22
6.2 FUNZIONI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
6.3 ATTIVITÀ DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	23
6.4. VERIFICHE PERIODICHE – MONITORAGGI .....	24
6.5. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
6.6. SEGNALAZIONI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	25
<b>7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE</b> .....	<b>26</b>
7.1 PREMESSA.....	26
7.2 COMPONENTI DEGLI ORGANI SOCIALI, DIRIGENTI E PERSONALE MUNITO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA.....	26
7.3 ALTRO PERSONALE .....	26
7.4 PERSONALE NEO ASSUNTO.....	26
7.5 AGGIORNAMENTI FORMATIVI.....	27
<b>8. SISTEMA DEI CONTROLLI</b> .....	<b>28</b>
<b>9. LE REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO</b> .....	<b>29</b>
<b>10. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO</b> .....	<b>32</b>
10.1. LA FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE .....	32
10.2 SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO PER VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA WHISTLEBLOWING.....	33
10.3 SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI.....	34
10.4 SISTEMA DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI .....	36
10.5 MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI.....	36
10.6 SANZIONI NEI CONFRONTI DI FORNITORI, CONSULENTI, AGENTI E PARTNER COMMERCIALI .....	37

## I. Parte Generale

### Premessa

**RODACCIAI S.p.A.** (di seguito anche solo “*la Società*” o “**RODACCIAI**”) con riferimento alla disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal *Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231* (di seguito “*D. Lgs. 231/2001*” o “*Decreto*”) ha inteso procedere all’adozione di un proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (di seguito anche solo “*il Modello*” o “*M.O.G.*”).

Il Modello viene formalizzato in un documento redatto sia alla luce della disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D. Lgs. 231/2001, sia sulla base di codici di comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative di categoria ai sensi dell’art. 6, comma 3 D. Lgs. 231/2001, sia in base a quanto raccomandato dalla dottrina e dalla giurisprudenza nonché dalla *best practice* in materia.

Il presente documento, corredato di tutti i suoi allegati, costituisce il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo di Rodacciai S.p.a. ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione di RODACCIAI in data 11 dicembre 2020.

Il Modello è così articolato:

- la Parte Generale, che contiene:
  - il quadro normativo di riferimento;
  - gli elementi essenziali riguardo al modello di governo della Società e all’organizzazione aziendale;
  - le finalità perseguite con l’adozione del Modello;
  - la metodologia adottata per l’analisi delle attività sensibili ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001 e dei relativi presidi; il sistema disciplinare e il relativo apparato sanzionatorio;
  - i criteri per la predisposizione del piano di informazione e formazione da adottare al fine di garantire la conoscenza delle misure e delle disposizioni del Modello;
  - i criteri per l’individuazione e la nomina dell’Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”) con indicazione dei poteri, dei compiti e dei flussi informativi che lo riguardano.
- la Parte Speciale, contenente l’identificazione delle responsabilità aziendali e delle attività sensibili nonché la definizione dei processi aziendali e dei presidi di controllo (Protocolli di decisione).

Costituisce, inoltre, parte integrante del Modello il Codice Etico (Allegato 1).

## 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

### 1.1 Il regime della responsabilità amministrativa degli Enti

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa dipendente da reato a carico degli enti (da intendersi come società, associazioni, consorzi, etc., di seguito denominati “**Enti**”) per alcune fattispecie di reato commesse nell'interesse oppure a vantaggio degli stessi, (i) da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, (c.d. soggetti apicali) nonché (ii) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati.

La responsabilità dell'Ente si aggiunge a quella (penale in senso proprio) della persona fisica che ha commesso effettivamente il reato.

L'estensione della responsabilità coinvolge, nella punizione dei reati presupposto, gli Enti che **abbiano tratto vantaggio, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato.**

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in pecuniarie, interdittive, confisca e pubblicazione della sentenza, come più avanti specificato.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero dall'Ente che abbia la sede principale in Italia, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

### 1.2 I reati presupposto

I reati che comportano, alle condizioni sopra indicate, la responsabilità amministrativa sono elencati nei documenti di supporto ed in particolare nel Catalogo Reati Presupposto (Allegato Doc. B).

Viene di seguito riportata, per comodità di consultazione, una sintesi delle categorie di reati previsti dal Decreto:

- reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (es.: corruzione, concussione, malversazione ai danni dello Stato, frode nelle pubbliche forniture, truffa ai danni dello Stato, frode informatica ai danni dello Stato e induzione a dare o promettere utilità, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente) (**artt. 24 e 25**);
- reati informatici e trattamento illecito dei dati (es.: accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di sistemi informatici o telematici) (**art. 24 bis**);
- reati di criminalità organizzata (es. associazioni di tipo mafioso anche straniere, scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona a scopo di estorsione) (**art. 24 ter**);
- reati contro la fede pubblica (es.: falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento) (**art. 25 bis**);
- reati contro l'industria ed il commercio (es.: turbata libertà dell'industria o del commercio, frode nell'esercizio del commercio, vendita di prodotti industriali con segni mendaci) (**art. 25 bis.1**);
- reati societari (es.: false comunicazioni sociali, impedito controllo, illecita influenza sull'assemblea, corruzione tra privati – istigazione alla corruzione tra privati) (**art. 25 ter**);

- reati in materia di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (**art. 25 quater**);
- delitti contro la personalità individuale (es.: tratta di persone, riduzione e mantenimento in schiavitù – pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili) (**art. 25 quater.1** e all'**art. 25 quinquies**);
- reati di abuso di mercato (abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato) (**art. 25 sexies** e all'**art. 187 quinquies TUF**);
- reati transnazionali (quali, ad esempio, l'associazione per delinquere ed i reati di intralcio alla giustizia) (**art. 24 ter**, sempre che gli stessi reati presentino il requisito della "transnazionalità", di cui alla legge 16 marzo 2006 n. 146);
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (omicidio colposo e lesioni personali gravi colpose) (**art. 25 septies**);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché di auto riciclaggio (**art. 25 octies**);
- reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (**art. 25 octies.1** e **art. 25 octies.1, co. 2**);
- reati in materia di violazione del diritto d'autore (**art. 25 novies**);
- reati per l'induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (**art. 25 decies**);
- reati ambientali (**art. 25 undecies**);
- reati per l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (**art. 25 duodecies**);
- reati di razzismo e xenofobia (**art. 25 terdecies**);
- reati per frodi in competizioni sportive e per esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (**art. 25 quaterdecies**);
- inosservanza delle sanzioni interdittive (**art. 23**);
- delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000), delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 stesso D. Lgs.), delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 stesso D. Lgs.), delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 stesso D. Lgs.), delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 stesso D. Lgs.), inseriti dall'art. 39, II, D.L. n. 124/2019, c.d. Decreto Fiscale, efficace dalla data di pubblicazione nella GU (24 dicembre 2019) della Legge n. 157/2019 di conversione del predetto Decreto fiscale; (art. 4 stesso D.Lgs.), dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri al fine di evadere l'IVA (c.d. "maxi-frodi IVA": attuazione della Direttiva PIF) (**art. 25 quinquiesdecies – Reati Tributari**);
- contrabbando (**Art. 25 sexiesdecies**);
- delitti contro il patrimonio culturale (**art. 25 septiesdecies**);
- riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (**art. 25 duodevicies**).

Nell'Allegato Doc. B sono riportate le fattispecie previste da ciascuna delle singole norme del codice penale o di leggi speciali, richiamate dal Decreto, che comportano la commissione di reati presupposto sanzionati a carico dell'Ente.

Per una diretta conoscenza e per facilitare la comprensione delle fattispecie di reati rilevanti nei confronti della Pubblica Amministrazione viene fornita, di seguito, anche una definizione di Pubblica Amministrazione, di Pubblico Ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio e una indicazione degli Enti che rientrano nella nozione di Pubblica Amministrazione.

### **1.2.1. Pubblica Amministrazione**

Agli effetti del Decreto viene considerato come "Pubblica Amministrazione" qualsiasi Ente che abbia il compito di curare interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi. Si può affermare che appartengono alla Pubblica Amministrazione quegli Enti che svolgono "le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Si possono considerare quali componenti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di enti:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:
  - Ministeri e uffici ministeriali;
  - Camera e Senato;
  - Dipartimento Politiche Comunitarie;
  - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
  - Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
  - Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC
  - Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
  - Banca d'Italia;
  - Consob;
  - Agenzia delle Entrate;
  - Regioni e Uffici Regionali;
  - Province e Uffici Provinciali;
  - Comuni e Uffici Comunali;
  - Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
  - Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.
  
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:
  - INPS;
  - INAIL;
  - INPDAI;
  - INPDAP;
  - ISTAT;
  - CNR;
  - ENASARCO;
  - ASL;
  - Ospedali;
  - Università;
  - Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative.

Le figure che assumono rilevanza affinché si realizzino le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001 sono quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

### **1.2.2. Pubblici Ufficiali**

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, c.p., è considerato Pubblico Ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma definisce la nozione di "pubblica funzione amministrativa", mentre non risultano definite le nozioni di "funzione legislativa" e di "funzione giudiziaria". Tuttavia la individuazione dei soggetti che le esercitano non presenta particolari difficoltà.

In base al secondo comma dello stesso articolo, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Vengono quindi definite come "funzioni pubbliche" quelle attività amministrative che costituiscono esercizio di:

- poteri deliberativi;
- poteri autoritativi;
- poteri certificativi.

### **1.2.3. Incaricati di un pubblico servizio**

L'art. 358 c.p. definisce "soggetti incaricati di un pubblico servizio" coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Il "servizio pubblico", è disciplinato - al pari della "pubblica funzione" - da norme di diritto pubblico ma si differenzia per la mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Non costituisce "servizio pubblico" lo svolgimento di "semplici mansioni di ordine" né la "prestazione di opera meramente materiale".

Con riferimento alle attività che vengono svolte da soggetti privati, in base ad un rapporto concessorio con un soggetto pubblico, è necessario accertare se le singole attività che vengono poste in essere siano a loro volta soggette a una disciplina di tipo pubblicistico.

La giurisprudenza ha indicato una serie di "indici rivelatori" del carattere pubblicistico dell'ente. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un'attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la Pubblica Amministrazione;
- l'apporto finanziario da parte dello Stato;
- l'immanenza dell'interesse pubblico in seno all'attività economica.

L'elemento discriminante per comprendere se un soggetto rivesta o meno la qualifica di "incaricato di un pubblico servizio" è costituito, non tanto dalla natura giuridica dell'Ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto che devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

### **1.3 Esimente dalla responsabilità amministrativa degli enti - Attività necessarie**

L'articolo 6 del Decreto prevede che qualora il reato sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 dello stesso (*Soggetti apicali*), l'Ente non risponde se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto illecito, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire la realizzazione degli illeciti penali della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'efficace osservanza del modello organizzativo in questione, nonché di curarne l'aggiornamento è stato affidato, ad un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, (di seguito "Organismo di Vigilanza" o anche "OdV");
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il modelli di organizzazione e gestione;
- non vi sia stata omessa od insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.
- prevedere i canali di segnalazione delle condotte illecite e/o delle violazioni del Modello, il divieto di atti ritorsivi ed il sistema disciplinare nonché il rispetto delle altre disposizioni, di cui all'art. 6, 2-bis del Decreto, che è stato modificato dal D.Lgs. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 in materia di c.d. "whistleblowing".

Lo stesso Decreto, inoltre, prevede che i modelli di organizzazione gestione e controllo possano essere redatti sulla base di codici di comportamento redatti da Associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia.

L'art. 7 del Decreto prevede infine che:

- l'Ente sia responsabile se la commissione del reato da parte di soggetti **sottoposti all'altrui vigilanza** sia stata resa possibile **dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza**.
- sia esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
- Il modello prescriva, **in relazione alla natura ed alle dimensioni dell'organizzazione nonché del tipo di attività svolta**, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
- L'attuazione del modello preveda:
  - Una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando vengano scoperte significative violazioni delle prescrizioni o quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
  - Un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.



## 2. LE SANZIONI APPLICABILI

Le sanzioni applicabili all'Ente per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati previsti dal Decreto sono regolate dagli art. da 9 a 23 del Decreto stesso e sono costituite da:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca (anche nella forma per equivalente);
- pubblicazione della sentenza.

La sanzione pecuniaria viene determinata da parte del Giudice attraverso un sistema basato su “quote” in numero non inferiore a cento e non superiore a mille e di importo variabile fra un minimo di Euro 258 ad un massimo di Euro 1.549.

Il Giudice nel commisurare la sanzione pecuniaria stabilisce:

- il numero delle quote, in considerazione della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- l'importo della singola quota, in base alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le sanzioni interdittive, applicabili solo in relazione ad alcuni illeciti ove espressamente previsto, possono essere:

- l'interdizione dall'esercizio delle attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, nonché la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Ferme restando le ipotesi di riduzione delle sanzioni pecuniarie di cui agli artt. 12 e 26 (delitti tentati), non insorge alcuna responsabilità in capo all'Ente qualora lo stesso abbia volontariamente impedito il compimento dell'azione ovvero la realizzazione dell'evento.

### **3. RODACCIAI E IL SUO MODELLO ORGANIZZATIVO**

#### **3.1 Organizzazione e realtà operativa di RODACCIAI**

RODACCIAI è una società appartenente al Gruppo Rodasteel, fondata nel 1956 come Trafiliera Roda & C., che opera a livello internazionale nel settore della produzione e distribuzione di prodotti in acciaio inossidabile, acciai legati e acciai non legati finiti a freddo.

Oggi il Gruppo opera attraverso le seguenti business units: RODACCIAI, che offre una gamma completa di prodotti in acciaio legato e non legato, e Olarra, che è specializzata nei prodotti in acciaio inossidabile.

La società holding del Gruppo è Rodasteel Corporation AG, con sede in Svizzera, che controlla al 100% RODACCIAI e indirettamente, tramite RODACCIAI, altre società commerciali, immobiliari e di servizi del Gruppo. La holding inoltre controlla al 100% (indirettamente, tramite la società spagnola Asoter) Olarra, anch'essa con sede in Spagna, e indirettamente, tramite Olarra, alcune altre società commerciali (tra cui Olarra Italia).

Il prospetto “Struttura Gruppo Rodacciai” è allegato sub Allegato 2.

RODACCIAI produce, mediante le fasi di lavorazione del trattamento a caldo e della trasformazione a freddo, e vende una vasta gamma di prodotti finiti a freddo in acciaio (in barre e rotoli): acciai automatici, da cementazione, da bonifica, da tempra superficiale, inossidabili e da saldatura, oltre che per vari altri usi specifici.

La Società ha integrato la produzione verticalmente, a monte, mediante l'acquisizione di un laminatoio per la lavorazione degli acciai: la fase di laminazione interna si aggiunge quindi alla trafilatura.

La Società è una realtà operante in due siti produttivi, Sirone (LC) e Bosisio Parini (LC), con rispettivamente ca. 105 e 437 dipendenti e una capacità produttiva di ca. 232.000 e 337.000 tonn./anno. Nello stabilimento di Sirone viene effettuata la laminazione delle billette (trattamento a caldo) per la produzione di barre e vergelle. Nello stabilimento di Bosisio avviene la trafilatura (lavorazione a freddo) e i trattamenti termici sugli acciai per la produzione di barre e rotoli, che sono poi venduti ai clienti.

Il prospetto “Flusso Processi Fabbricazione” è allegato sub Allegato 3.

Di seguito sono descritte le principali attività produttive di RODACCIAI:

- laminazione: si tratta di una deformazione plastica a caldo dell'acciaio, che permette di trasformare la materia prima (billette) in semilavorati con diversi profili (tondi, quadri, esagonali) e misure;
- trafilatura: è un'operazione di deformazione plastica a freddo dell'acciaio, che conferisce al prodotto particolari caratteristiche di forma, di precisione dimensionale e di stato superficiale oltre che un aumento di resistenza;
- pelatura: è una lavorazione a freddo con asportazione di truciolo, che permette di ottenere barre a sezione tonda con particolari caratteristiche di forma, di precisione dimensionale e di stato superficiale;

- nervatura: è un corrugamento della superficie del prodotto (in barre o rotoli) che ne migliora l'aderenza nel cemento;
- trattamenti termici: sono sequenze di operazioni di riscaldamento, mantenimento e raffreddamento che conferiscono al prodotto le caratteristiche strutturali e di resistenza richieste.

Il Gruppo vende i propri prodotti a livello internazionale a primarie aziende industriali operanti in vari settori (automotive, oleodinamico, oil & gas, ecc.).

I principali Paesi in cui vende RODACCIAI sono Italia (ca. 55% del fatturato), Germania, Francia e resto Europa.

### **Oggetto sociale e mission aziendale**

La Società ha quale oggetto sociale la produzione, la lavorazione, in proprio o per terzi, il commercio, in proprio o quale intermediario, di acciai e di altri metalli laminati, trafilati, rettificati, profilati ed affini. A tal fine la Società può concludere contratti di affitto di azienda, in tal modo acquisendo o cedendo il possesso di entità industriali o commerciali per la produzione o il commercio dei prodotti sopra descritti.

La Società svolge inoltre l'attività di acquisto e gestione di partecipazioni, aziende, rami di azienda, ditte commerciali, industriali, finanziarie, sia in Italia che all'estero, qualunque ne sia l'oggetto, a scopo di investimento e non di collocamento, nonché il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle entità economiche alle quali partecipa.

La Società può inoltre assumere incarichi di assistenza tecnica, commerciale, amministrativa, finanziaria e gestionale, nonché di elaborazione dati di qualsiasi genere, per conto delle società direttamente o indirettamente partecipate.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dei propri soci e del lavoro dei propri dipendenti ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, rappresentanti e partner d'affari.

### **Modello di Governance**

La corporate governance di RODACCIAI è basata sul modello tradizionale, così articolata:

- Assemblea dei Soci, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto (attualmente socio unico è Rodasteel Corporation AG);
- Consiglio di Amministrazione, rivestito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, ad esclusione degli atti riservati, per legge o per statuto, all'Assemblea.

La Società è attualmente gestita da un Consiglio di Amministrazione composto da 2 consiglieri, nel quale:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione / CEO ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con la sola esclusione dell'acquisto e vendita di beni immobili.

- Al Presidente è anche attribuita, a firma libera, la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Collegio sindacale è composto da 5 componenti, di cui 2 supplenti.  
La società di revisione è Reconta Ernst & Young S.p.A.

Mediante apposite procure, sono stati attribuiti al Direttore del Personale della Società (Direttore HRC) il potere di rappresentare la Società stessa nelle vertenze e nei giudizi avanti l’Autorità Giudiziaria e gli Enti pubblici competenti in materia giuslavoristica e previdenziale ed altri poteri, che sono esercitabili a firma libera.

In base ad un’altra procura, il Direttore Commerciale della Società è stato nominato quale Responsabile dell’area commerciale, con particolare riguardo alla commercializzazione dei prodotti, alla predisposizione dei budget di vendita, ai rapporti con la clientela e al coordinamento della rete di vendita.

Si rimanda alla VISURA CAMERALE aggiornata per l’elencazione dettagliata dei poteri conferiti.

Le principali aree nelle quali la Società è organizzata risultano dal prospetto “Organizzazione” (Allegato 4).

I rapporti di dipendenza gerarchica e funzionale delle Direzioni e Funzioni aziendali apicali sono illustrati nell’”Organigramma Governance” riportato nell’Allegato 5.

### **3.2 Il progetto di RODACCIAI per la redazione del proprio Modello**

Adottando il Modello, la Società vuole, oltre che adempiere ad una previsione normativa (ancorché non obbligatoria), verificare e migliorare i presidi di correttezza e trasparenza con le quali sono svolte le attività societarie.

La Società ritiene infatti che l’adozione del Modello, unitamente all’implementazione e diffusione del Codice Etico, al cui interno sono racchiusi i principi cui devono ispirarsi tutti i **Destinatari** (così come definiti al par. 4 della presente Parte Generale), costituisca, al di là delle prescrizioni di legge, un ulteriore valido strumento di gestione delle risorse umane e dei soggetti cointeressati (componenti degli organi sociali, fornitori, *partner* commerciali). Tutto ciò affinché gli stessi seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e trasparenti in linea con i valori etico-sociali cui s’ispira la Società nel perseguimento del proprio oggetto sociale, con ciò concorrendo a sviluppare una corretta gestione ed a prevenire il rischio di commissione dei reati in generale ed in particolare di quelli contemplati dal Decreto.

Sotto questo profilo l’adozione e la diffusione della conoscenza del Modello mirano, da un lato, a determinare una piena consapevolezza, in tutti i soggetti che operano per la Società, del rischio di commettere illeciti (la cui realizzazione è contraria agli interessi della Società anche quando apparentemente potrebbe derivarne un vantaggio), dall’altro sono volte a consentire alla Società di contare su regole e strumenti di controllo atti a prevenire o a reagire tempestivamente al fine di impedire la commissione del reato stesso.

In altri termini, l’adozione e l’efficace attuazione del Modello consentono di conoscere, verificare e migliorare complessivamente il governo dei processi aziendali, limitando, di conseguenza, anche il rischio di commissione dei reati.

Nella predisposizione e nell’aggiornamento del presente Modello, la Società si è ispirata alle linee Guida di Confindustria, ed ha quindi in particolare proceduto:

- all'individuazione ed alla valutazione delle aree di rischio, vale a dire delle attività/settori aziendali c.d. sensibili, nei quali sia possibile rinvenire un rischio di realizzazione dei reati presupposto previsti dal Decreto;
- alla definizione degli obblighi di informazione verso l'Organismo di Vigilanza, volti a soddisfare le esigenze di monitoraggio e di controllo sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello;
- alla predisposizione di un sistema di controllo complessivo che sia ragionevolmente in grado di prevenire, o comunque ridurre, il rischio di commissione dei reati attraverso l'integrazione delle policy, delle procedure ed istruzioni operative e se necessario all'adozione di appositi Protocolli.

In un'ottica di efficace gestione, una particolare importanza assumono le strutture organizzative, le attività e il sistema di prassi aziendale consolidata e di regole dettate e già oggi attuate dal *management* e dal personale aziendale, nel quadro del sistema integrato di controllo interno, finalizzate ad assicurare:

- efficacia ed efficienza delle operazioni di gestione;
- attendibilità delle informazioni aziendali, sia verso l'interno sia verso terzi;
- conformità alle leggi, ai regolamenti, alle regole ed alle politiche interne.

Il sistema dei controlli interni della Società è composto da:

- il Codice Etico (Allegato 1 al presente Modello);
- la Parte Generale del Modello;
- la Parte Speciale del Modello;
- le regole di *governance* societaria indicate nello Statuto sociale;
- il sistema di procure e di attribuzioni di poteri e di responsabilità interna;
- il Documento di Valutazione dei Rischi *ex D. Lgs. 81/2008*;
- le linee-guida, le procedure e le istruzioni operative adottate dalla Società;
- l'attività delle funzioni di controllo di secondo livello;
- l'attività dell'organo di controllo;
- l'attività del revisore contabile;
- il sistema informativo aziendale;
- il controllo della gestione delle risorse finanziarie;
- l'attività dell'Organismo di Vigilanza - "OdV 231/2001".

Le policy, le procedure e le istruzioni individuate dal sistema di controlli interni, che sono naturalmente e fisiologicamente soggette al continuo aggiornamento e miglioramento, hanno tra i loro principali fini il controllo della regolarità, diligenza e legittimità dei comportamenti di coloro i quali rappresentano o sono dipendenti della Società e, pertanto, contribuiscono ad assicurare la prevenzione dei reati presupposto per l'applicazione del D. Lgs. 231/2001.

I principi, le regole e le procedure di cui agli strumenti della Società sopra elencati, dei quali si è preso visione, non vengono, per la loro costante evoluzione ed aggiornamento, riportati dettagliatamente nel presente documento ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo interno, di cui il Modello vuole essere parte integrante e nel contempo elemento di coordinamento.

Il Modello si fonda dunque su un sistema costituito da procedure organizzative e attività di controllo della Società, che:

- individuano le aree/i processi sensibili a possibili rischi nell'attività aziendale, con particolare attenzione a quelle che comportano un rischio reato ai sensi del Decreto, valutano il livello del rischio connesso a tali aree/processi lo verificano e lo documentano (*Risk Assessment*);
- definiscono un sistema interno di regole e prassi aziendali consolidate diretto a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della Società in relazione ai rischi/reati da prevenire soprattutto tramite:
  - il Codice Etico, che fissa le linee guida comportamentali ed i valori etici volti a disciplinare le modalità per assumere ed attuare le decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché volti a garantire la documentazione e/o la verifica di ogni operazione in dette aree;
  - un sistema di procure e di attribuzioni interne di poteri e di responsabilità che assicura una chiara e trasparente attuazione delle decisioni, nel rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle attività potenzialmente a rischio reato;
- attribuiscono all'Organismo di Vigilanza specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello, sulla coerenza dello stesso con gli obiettivi e sul suo aggiornamento periodico in relazione anche all'evolversi della struttura e delle modalità operative della Società, nonché la responsabilità di monitorarne la diffusione della conoscenza al personale della Società, ai collaboratori esterni ed ai terzi in genere che intrattengono rapporti rilevanti con la Società.

Le finalità del Modello sono pertanto quelle di:

- prevenire e comunque limitare il più possibile i rischi, insiti nell'attività aziendale, di eventuali condotte illegali ed in particolare della commissione dei reati presupposto di cui al Decreto;
- determinare in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società la consapevolezza di poter incorrere, in caso di inosservanza delle disposizioni riportate nel Modello, in un reato da cui potrebbero discendere sanzioni non solo nei loro confronti, ma anche verso la Società;
- affermare il principio che RODACCIAI non ammette comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo e indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etico-sociali a cui la Società intende attenersi sulla base del Codice Etico adottato.

### **3.3 Costruzione e struttura del Modello**

La Società, nel rispetto dello spirito della normativa che disciplina la responsabilità degli Enti, ha pertanto sviluppato un progetto ("il Progetto") per la predisposizione del presente Modello. I lavori per la redazione del Modello si sono svolti seguendo lo schema sotto riportato.

### 3.3.1 Identificazione delle attività a rischio

A seguito dell'analisi della struttura organizzativa e delle informazioni acquisite (sia in base all'esame della documentazione societaria e aziendale, sia durante i colloqui/interviste effettuati con i Responsabili delle Funzioni Aziendali e/o i loro collaboratori) sono state individuate le attività nell'ambito delle quali è possibile ipotizzare l'eventuale commissione dei reati di cui al Decreto (*attività sensibili*).

Alle attività sensibili sono stati abbinati i reati ipotizzabili e le relative modalità commissive, nonché i presidi di controllo in essere (si vedano i documenti Tabella Mappatura delle Attività/Funzioni Aziendali, Doc. A, e Gap Analysis, Doc. D).

### 3.3.2 Identificazione delle possibili modalità di commissione dei reati e delle attività correttive

Sulla base delle informazioni acquisite sono dunque state abbinare le attività aziendali individuate con i più significativi fattori di rischio di commissione dei reati e sono stati esaminati i controlli in essere tesi a mitigarne la possibile commissione.

Anche questa fase del Progetto è stata oggetto di condivisione con la Società.

### 3.3.3 Struttura del Modello

Il Modello, quindi, così come predisposto a seguito dell'attività sopradescritta, è costituito da:

- Parte Generale, contenente le regole ed i principi generali del Modello;
- Parte Speciale, che descrive i Protocolli di controllo con riferimento alle singole attività sensibili selezionate;
- Procedura Whistleblowing;
- gli altri Allegati al Modello.

I reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 giudicati rilevanti, a seguito delle attività di *Risk Assessment* e soprattutto a seguito degli incontri con il personale dirigenziale della Società, sono riepilogati nella Tabella di Mappatura delle "Attività sensibili/funzioni aziendali" e "fattispecie di reato", nonché "Gap Analysis e Action Plan" (si vedano i Doc. A e Doc. D).

Tali tabelle di mappatura costituiscono altresì il quadro di raccordo tra le attività sensibili e gli strumenti di mitigazione del rischio esistenti nell'organizzazione aziendale.

Per i rischi ritenuti attinenti alle attività sensibili si è proceduto alla valutazione del rischio residuo tenendo conto dei presidi e dei protocolli tesi alla loro mitigazione, già esistenti, procedendo quindi all'attribuzione di un rating concernente il rischio residuo per ciascuna attività sensibile (Vedi Doc. C).

E' stata svolta una GAP ANALYSIS e sono stati sottoposti degli ACTION PLAN per una ulteriore mitigazione del rischio (Vedi Doc. D "GAP ANALYSIS - ACTION PLAN").

Non sono stati considerati significativi i rischi di reato connessi a condotte che si è ritenuto che non potrebbero essere compiute nell'ambito delle attività aziendali nell'interesse e/o a vantaggio della Società, in quanto completamente estranee o estremamente remote (anche in ipotesi) alle attività e struttura della Società stessa.

Per esempio, sebbene valutato in relazione a talune attività sensibili, il rischio di commissione di reati di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico non si ritiene verificabile ed è in ogni caso contrastato dai principi del Codice Etico, dalle procedure aziendali e dalla gestione delle procure e dei poteri in azienda.

**Per quanto riguarda le classi di reati relativi a Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e Ambiente, le relative attività sensibili aziendali sono invece state oggetto di particolare analisi (vedasi la Parte Speciale del Modello, par. 2.28 e 2.29).**

In ogni caso, l'attività di Risk Assessment ha confermato la conformità dell'azienda alle disposizioni poste a tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e della prevenzione dei reati ambientali. Si veda a questo proposito anche il DVR redatto dalla Società ex D. Lgs. 81/2008, con i relativi allegati, che viene richiamato in questa sede.

Sono dunque da ritenersi parti integranti del Modello della Società:

(i) I seguenti documenti di lavoro che sono stati resi disponibili alla Società:

- Tabella Mappatura delle Attività sensibili/reati/funzioni aziendali (Doc. A)
- Catalogo Reati Presupposto (Doc. B)
- Scheda Risk Evaluation (Doc. C)
- Gap Analysis e Action Plan (Doc. D)
- Rapporto Risk Assessment e Gap Analysis (Doc. E).

(ii) I seguenti documenti interni:

- il sistema di procure, deleghe e poteri vigenti;
- le procedure e le regole del sistema di gestione aziendale, le regole operative, la prassi aziendale consolidata e l'intera documentazione adottata dalla Società per la conduzione delle attività di *business* e la definizione ed il controllo dei processi aziendali;
- il documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto ai sensi delle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008;
- la Policy aziendale PRIVACY.

Tali documenti pur non essendo pedissequamente riportati nel presente documento, anche per ragioni di fruibilità dello stesso, ne costituiscono concreta applicazione, essendone richiamati i contenuti essenziali. I documenti interni sopra richiamati sono conservati e aggiornati a cura delle Funzioni interne competenti.

(iii) La Procedura Whistleblowing, di cui nel seguito al par. 3.3.4.

### **3.3.4. Procedura Whistleblowing.**

Il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (d'ora in avanti anche "D.Lgs. 24/2023" o "Decreto" all'interno del paragrafo) recepisce la direttiva UE 2019/1937 che riguarda "la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione" ovvero c.d. disciplina *whistleblowing* (d'ora in avanti anche "normativa" all'interno del paragrafo). La normativa ha abrogato la disciplina



nazionale previgente e modificato l'art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 231/2001. L'interpretazione del quadro normativo è stata integrata anche attraverso le linee guida ANAC ("Autorità Nazionale Anticorruzione") adottate con delibera del 12 luglio 2023.

L'obiettivo della normativa è tutelare le persone che nell'ambito del proprio contesto lavorativo segnalano violazioni del Modello 231, di disposizioni nazionali e dell'UE. La tutela è implementata attraverso l'istituzione di appositi canali sicuri di segnalazione, sia all'interno dell'organizzazione sia all'esterno; è prevista anche la divulgazione pubblica.

Lo scopo della disciplina è consentire l'emersione di fenomeni illeciti nelle organizzazioni pubbliche e private attraverso la tutela dei soggetti che operano con o all'interno delle medesime organizzazioni (a titolo esemplificativo in qualità di lavoratori dipendenti, consulenti, soci, amministratori).

Per quanto riguarda gli enti con più di 50 dipendenti che hanno adottato il Modello 231 – com'è il caso della RODACCIAI - il D.Lgs. 24/2023 disciplina il regime di protezione dei soggetti che segnalano condotte illecite in violazione delle disposizioni europee, nazionali di recepimento, del D.Lgs. 231/2001 e del Modello 231, purché basate su fondati motivi e lesive dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente.

Il D.Lgs. 24/2023 stabilisce l'istituzione di canali di segnalazione interna (d'ora in avanti anche "canali interni"). Si prevede l'istituzione di canali che consentano al segnalante di trasmettere l'informazione specificamente circostanziata, alternativamente, in forma scritta o in forma orale. Nello specifico si prevede che "le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole."

Per quanto riguarda i canali di segnalazione, la Società ha istituito tre canali interni di cui due in forma scritta ed uno in forma orale. Il segnalante può procedere a trasmettere la sua comunicazione attraverso: (i) il portale ParrotWB che costituisce il primo canale in forma scritta (si rinvia all'allegato n. 1 per le istruzioni dettagliate); (ii) la posta ordinaria/raccomandata con comunicazione in busta chiusa, che costituisce il secondo canale in forma scritta, indirizzata al "Team Whistleblowing di Labor Project" all'indirizzo "Labor Project, Via Brianza, n. 65 – 22063 – Cantù (CO)" (si rinvia all'allegato n. 2 per le istruzioni dettagliate); (iii) una richiesta di incontro diretto con lo stesso "Team Whistleblowing di Labor Project" attraverso il portale ParrotWB, che costituisce il canale in forma orale (si rinvia all'allegato n. 3 per le istruzioni dettagliate). Per tutti i tre canali, il "Team Whistleblowing di Labor Project" sarà, oltreché il destinatario, anche il gestore della segnalazione. La Procedura Whistleblowing (allegato n. 4) disciplina il processo di gestione della segnalazione, dal ricevimento alla chiusura (archiviazione oppure rinvio agli organi interni competenti o eventualmente all'Autorità Giudiziaria).

Il D.Lgs. 24/2023 dispone il divieto di commissione di qualsiasi atto di ritorsione nei confronti dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati di cui all'art. 3. In particolare, gli artt. 16 ss. del D.Lgs. 24/2023 prevedono, tra l'altro, che è vietato qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o

della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto (d'ora in avanti anche "ritorsione" o "misura ritorsiva").

La protezione dalle ritorsioni è garantita al segnalante, anche quando egli rimanga anonimo. Inoltre, è estesa anche: al c.d. facilitatore, ossia alla persona fisica che lavora nel medesimo contesto lavorativo del segnalante e assiste quest'ultimo nel processo di segnalazione; alle persone che hanno un rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado col segnalante e che condividono il medesimo contesto lavorativo; ai colleghi di lavoro del segnalante che hanno con quest'ultimo un rapporto abituale e corrente; agli enti di proprietà del segnalante; agli enti in cui lavora il segnalante; agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

La persona che ha subito ritorsioni può segnalare l'accaduto all'ANAC. Nel Decreto si precisa che le eventuali misure ritorsive sono nulle ed i licenziamenti ritorsivi comportano il diritto del licenziato al reintegro nel contesto lavorativo. Si fa infine presente che, ai sensi del Decreto, si presume salvo prova contraria che un danno patito da un soggetto tutelato in seguito ad una segnalazione sia conseguenza diretta di quest'ultima e che, quindi, sia una ritorsione.

La Società, in conformità a quanto prescritto dalla normativa, recepisce il divieto di atti ritorsivi o discriminatori. Per ulteriori approfondimenti si rinvia alla Procedura Whistleblowing (allegato n. 4).

Il processo interno di segnalazione, secondo la normativa, deve garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, della persona coinvolta e di ogni persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Le segnalazioni saranno utilizzate solo per darvi seguito. Dunque, l'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui possa evincersi non possono essere rivelate, senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o gestire le segnalazioni. In ogni caso, salve le garanzie di riservatezza, nelle procedure di segnalazione la persona coinvolta può essere sentita, anche attraverso corrispondenza, per l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

La Società garantisce l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante come disposto dalla normativa. Per qualsiasi approfondimento si rinvia alla Procedura Whistleblowing (allegato n. 4).

Infine, il processo di segnalazione whistleblowing è strutturato in modo da assicurare la conformità dello stesso al regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR") e ad ogni altra normativa rilevante in materia di protezione dati.

A tal fine, la Società ha predisposto le informative sulla privacy per i soggetti interessati, in particolare per il segnalante ed il segnalato; ha eseguito il DPIA (Data Protection Impact Assessment); ha aggiornato il registro del titolare del trattamento; ha definito i ruoli e le responsabilità privacy dei soggetti coinvolti ed ha eseguito un adeguato programma di comunicazione per i dipendenti.

Si rinvia al par. 10 sul sistema disciplinare e sanzionatorio per ogni relativa disposizione in conformità a quanto prescritto dalla normativa.

Per ogni ulteriore elemento di dettaglio si rinvia alla Procedura Whistleblowing (allegato n. 4) ed alla Procedura Whistleblowing in sintesi (allegato n. 5).

I documenti 1-5 sopra richiamati sono allegati al presente Modello.

### **3.3.5. Sistema di poteri, deleghe e procure**

Nel conferimento delle procure e nell'attribuzione delle responsabilità specifiche la Società prevede che solo i soggetti muniti di specifici poteri e responsabilità possano assumere impegni verso terzi in nome e per conto della Società. Pertanto, le deleghe e procure sono conferite unicamente in relazione allo svolgimento di ruoli organizzativi che evidenziano l'effettiva necessità di rappresentanza, tenuto conto delle responsabilità organizzative formalmente attribuite alla struttura di cui il procuratore è parte.

Le Direzioni/Funzioni competenti con il supporto dei singoli Responsabili verificano periodicamente il sistema delle procure in vigore, proponendo le necessarie modifiche nel caso in cui le funzioni di gestione e/o qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti.

Si rinvia al precedente par. 3.1 per la descrizione del modello di governo societario di RODACCAI, con l'indicazione dei poteri e delle deleghe conferite ai suoi esponenti apicali.

#### **4. DESTINATARI E CAMPO DI APPLICAZIONE**

Le regole contenute nel presente Modello si applicano ai componenti degli organi sociali e a tutti coloro che svolgono funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Società, nonché a tutti i dipendenti ed in generale a quanti si trovino ad operare sotto la direzione e/o vigilanza delle persone suindicate, quali ad esempio gli agenti (di seguito tutti detti, collettivamente, i Destinatari).

I principi di controllo contenuti nel Modello si applicano altresì, nei limiti del rapporto contrattuale in essere, a coloro i quali, pur non appartenendo alla Società, operano su mandato o per conto della stessa o sono comunque legati alla Società da rapporti giuridici rilevanti, quali fornitori, appaltatori, consulenti e *partner* commerciali: tali soggetti, per effetto di apposite clausole contrattuali, si impegnano a tenere, nell'ambito dei rapporti istituiti con la Società, comportamenti corretti e rispettosi delle disposizioni normative vigenti ed in particolare idonei a prevenire la commissione dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel Decreto.

RODACCIAI richiede inoltre ai soggetti esterni il rispetto del proprio Codice Etico, promuovendo, nell'ambito degli specifici accordi, la sottoscrizione di clausole contrattuali in forza delle quali gli stessi s'impegnino, nell'ambito delle attività svolte a favore e/o per conto di RODACCIAI, all'osservanza e al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico.

## **5. PROCEDURA DI ADOZIONE DEL MODELLO**

Il Modello è adottato “*dall’Organo Dirigente*”: di conseguenza, in conformità con la disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera a) del Decreto, l’adozione e le successive modifiche ed integrazioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.

E’ opportuno che l’Organismo di Vigilanza esprima il proprio parere e i propri suggerimenti sulle proposte di aggiornamento e/o revisione del Modello prima che le stesse siano effettivamente adottate.

## 6. ORGANISMO DI VIGILANZA

### 6.1 L'Organismo di Vigilanza di RODACCIAI

L'Organismo di Vigilanza (di seguito anche "OdV 231/2001" o anche solo "OdV") della Società è istituito, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Decreto, con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è individuato in un organo collegiale composto in conformità ai criteri del Decreto e alle Linee Guida di Confindustria.

Il C.d.A. che nomina l'OdV designa anche il suo Presidente, determina la durata in carica e il budget assegnato all'OdV.

L'OdV di prima nomina di RODACCIAI è composto da n. 3 componenti, di cui un professionista esterno alla Società e due esponenti interni.

Ciascun componente dell'OdV è scelto in modo che l'OdV, nella sua collegialità, presenti i requisiti di professionalità, autonomia e continuità di azione indicati dalle Linee Guida di Confindustria ed in particolare:

- la professionalità:

l'OdV deve possedere le necessarie competenze in materia di attività di controllo, di analisi e di valutazione dei rischi legali;

- l'autonomia:

all'OdV è garantita l'autonoma iniziativa di attuare l'attività di controllo libera da ogni forma di interferenza o di condizionamento.

L'OdV deve in ogni caso presentare i caratteri dell'autonomia e dell'obiettività di giudizio;

- la continuità di azione:

l'OdV – anche grazie al ricorso all'ausilio di personale della Società e di consulenti su specifiche materie – è dedicato in via continuativa all'attività di vigilanza prevista dal Decreto.

L'Organismo di Vigilanza adotta un Regolamento che disciplina, in autonomia, gli aspetti relativi al proprio funzionamento.

L'attività dell'OdV dovrà essere documentata in modo formalizzato e dettagliato, nonché archiviata con modalità idonee.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- intrattenere, direttamente o indirettamente, relazioni economiche con la Società e/o con gli Amministratori in misura tale da condizionarne l'autonomia di giudizio;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;
- essere stretto familiare di Amministratori della Società o di soggetti che si trovino nelle situazioni indicate nei punti precedenti.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza inoltre non deve essere stato condannato per avere commesso uno dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 ovvero ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dagli uffici direttivi delle persone giuridiche.

Ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza, all'atto dell'accettazione dell'incarico, rilascia una dichiarazione:

- che attesti l'assenza di ragioni (conflitti di interesse, precedenti penali rilevanti o procedimenti in corso, ecc.) che ostino all'assunzione dell'incarico;
- che confermi di essere stato adeguatamente informato sulle regole contenute nel Codice Etico e nel Modello 231 di RODACCIAI, che egli farà proprie nello svolgimento dell'incarico;
- che attesti l'assenza dei motivi di incompatibilità e ineleggibilità.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza svolge la sua funzione per il periodo determinato dal Consiglio di Amministrazione. Può essere rieletto previa verifica del permanere dei requisiti di eleggibilità in precedenza previsti.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione solo per:

- il sopraggiungere di una delle cause di incompatibilità o ineleggibilità di cui sopra;
- l'inadempienza reiterata ai compiti previsti dal Modello;
- la mancata vigilanza che abbia comportato l'applicazione di sanzioni alla Società.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può rassegnare in qualunque momento le proprie dimissioni e cessa dall'incarico nel momento in cui tali dimissioni vengano ricevute dal Consiglio di Amministrazione, ovvero venga nominato altro componente in sostituzione.

## **6.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza riporta al C.d.A. della Società e assicura un proficuo e periodico scambio di informazioni col Collegio Sindacale, salva ogni esigenza di urgenza connessa all'incarico.

All'OdV è affidato il compito di:

- vigilare sull'effettiva applicazione del Modello affinché i comportamenti dei Destinatari (come sopra definiti, al par. 4) rispettino le prescrizioni ivi contenute;
- verificare l'efficacia e l'adeguatezza del Modello, affinché sia sempre idoneo a prevenire il verificarsi dei reati di cui al Decreto;
- esprimere la propria valutazione sugli eventuali aggiornamenti del Modello;
- verificare che il Consiglio di Amministrazione mantenga costantemente aggiornato il Modello, al fine di adeguarlo ai mutamenti dell'organizzazione aziendale e della normativa;
- effettuare le verifiche ed i controlli previsti nel Modello.

## **6.3 Attività dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza deve:

- verificare periodicamente la mappatura delle aree a rischio reato allegata al Modello, al fine di realizzare il necessario adeguamento dello stesso.

A tal fine, all'OdV devono essere segnalate, da parte dei Responsabili di Funzione le eventuali problematiche emerse a seguito delle attività di controllo di linea svolte nell'ambito delle singole Funzioni e le situazioni in grado di esporre la Società al rischio di reato.

- effettuare verifiche periodiche, sulla base di un programma annuale, comunicato al Consiglio di Amministrazione, dirette all'accertamento dell'effettività del Modello ed in particolare a verificare che le procedure ed i controlli da esso contemplati siano applicati adeguatamente.
- predisporre annualmente un rapporto da presentare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, che evidenzia le attività eseguite, i risultati delle verifiche, le eventuali azioni correttive suggerite e il loro stato di avanzamento.
- effettuare con le Funzioni aziendali:
  - uno scambio di informazioni al fine di tenere aggiornate le aree a rischio reato;
  - adeguate verifiche per garantire che le azioni correttive necessarie per rendere il Modello efficace vengano intraprese tempestivamente.
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti ricevute.

#### **6.4. Verifiche periodiche – monitoraggi**

L'OdV deve promuovere specifiche attività di *audit* sulle attività della Società con:

- interventi programmati;
- interventi mirati in caso di:
  - specifica richiesta formulata da parte degli organi sociali;
  - indizi di situazioni a rischio derivanti dal flusso informativo diretto all'OdV, come previsto nell'ambito del Modello;
  - segnalazioni di situazioni a rischio.

Nella predisposizione degli interventi programmati, l'OdV tiene conto di indici di sensibilità quali:

- il coinvolgimento pregresso della Funzione in fatti reato di cui al Decreto;
- il grado di regolamentazione del processo tramite procedure;
- la valutazione generale dei fattori di rischio connessi all'attività;
- il mutamento dell'organizzazione aziendale o il mutamento del profilo di rischio connesso all'attività.

Sulla base delle verifiche effettuate l'OdV predispose il rapporto annuale, di cui sopra, che viene trasmesso al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale della Società e che evidenzia le attività svolte dall'OdV, le problematiche riscontrate e le azioni correttive da intraprendere.

#### **6.5. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello, devono essere trasmesse all'OdV, da parte delle competenti Direzioni o Funzioni aziendali, per iscritto le informazioni ritenute necessarie a tale scopo, tra cui a titolo esemplificativo:

- le criticità emerse dalle attività di controllo di primo e/o secondo livello;
- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;



- le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che possa essere messa in collegamento con ipotesi di reato di cui al Decreto (ad es. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti nei confronti dei quali la Magistratura proceda per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative alla effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti;
- le notizie relative ai cambiamenti organizzativi rilevanti attuati;
- gli aggiornamenti significativi delle procure e delle attribuzioni interne;
- le violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e alla salute sul lavoro ed alla prevenzione di impatti ambientali.

In ogni caso, le persone identificate preventivamente dall'OdV quali suoi referenti inviano periodicamente allo stesso i flussi informativi, secondo quanto previamente concordato con lo stesso ODV, e tengono a disposizione la documentazione di supporto per le eventuali verifiche.

Tutti i Destinatari hanno il dovere di informare l'Organismo di Vigilanza su qualunque fatto o comportamento significativo non in linea con il Modello.

Le comunicazioni e la documentazione rilevante ricevute dall'OdV ai fini del rispetto del Decreto sono conservati da parte dello stesso.

## **6.6. Segnalazioni verso l'Organismo di Vigilanza**

È istituito un canale di comunicazione “dedicato”, per agevolare il processo di comunicazione nei confronti dell'OdV da parte dei Destinatari che vengano in possesso delle informazioni rilevanti per lo scopo tutelato dal Modello e dal Codice Etico.

A tale scopo viene indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato all'ODV che viene messo a disposizione degli utenti.

Le segnalazioni potranno altresì essere trasmesse anche a mezzo lettera riservata indirizzata all'Organismo di Vigilanza di RODACCIAI, presso la sede aziendale.

L'OdV verifica ed assicura che i segnalanti non siano sottoposti a forme di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e fa in modo che sia tutelata la riservatezza della loro identità, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone eventualmente accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'OdV valuta tutte le segnalazioni ricevute. A tal fine può assumere informazioni direttamente dall'autore della segnalazione e/o dal responsabile della presunta violazione, motivando negli atti della propria attività la ragione dell'autonoma decisione di procedere o di non procedere ad azioni in conseguenza della segnalazione ricevuta.

**Per quanto riguarda nello specifico le segnalazioni c.d. “whistleblowing” si rinvia a quanto sopra esposto al paragrafo 3.3.4.**

## **7. FORMAZIONE E INFORMAZIONE**

### **7.1 Premessa**

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello, è necessario garantire un'adeguata conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute, nei confronti dei componenti degli organi societari, di tutti i dipendenti, dei collaboratori esterni e dei terzi che intrattengono rapporti, di qualsiasi natura, con la Società (come già definiti: i Destinatari).

L'attività di divulgazione della conoscenza del Modello riguarda tutte le risorse, siano esse già presenti in azienda ovvero di nuovo inserimento. Il livello di formazione e informazione è attuato con modalità appropriate in relazione alla funzione svolta dai Destinatari.

L'attività di formazione e informazione è gestita dalla competente Funzione aziendale, con il supporto e coordinamento del Direttore del Personale.

La partecipazione all'attività formativa secondo le modalità e tempistiche definite dalla Società è obbligatoria: l'inosservanza dell'obbligo è suscettibile di valutazione disciplinare.

La formazione e l'informazione saranno effettuate secondo le modalità che seguono.

### **7.2 Componenti degli organi sociali, dirigenti e personale munito di poteri di rappresentanza**

La formazione dei componenti degli organi sociali e dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza avviene in sede aziendale.

L'attività di formazione viene svolta avendo cura di rispettare i seguenti contenuti minimi:

- esplicazione delle prescrizioni del Decreto, in particolare: i reati previsti e considerati di particolare rilievo rispetto alle attività svolte dalla Società in relazione alle attività identificate come sensibili, le sanzioni previste, i Destinatari, le condizioni normative al verificarsi delle quali la Società può essere considerata responsabile, nonché i presidi che consentono di realizzare le esimenti da responsabilità;
- esame delle caratteristiche e delle finalità del Modello, e, in particolare, dei presidi predisposti per il corretto svolgimento delle attività sensibili al fine di evitare la commissione dei reati ivi previsti;
- descrizione dei requisiti, della composizione e delle responsabilità dell'OdV con specifica indicazione dei flussi previsti per una adeguata informazione nei suoi confronti e per eventuali segnalazioni;
- illustrazione del sistema sanzionatorio e delle modalità con le quali sono stabilite le sanzioni applicabili in caso di violazione, infrazione, o mancata applicazione del Modello.

### **7.3 Altro personale**

In generale la formazione di base del personale relativa al Modello può avvenire in sede aziendale o in aula o in modalità *e-learning*, sentito l'OdV e rispettando i contenuti minimi della formazione di base previsti nel paragrafo precedente.

### **7.4 Personale neo assunto**

Ai neo assunti viene fornita adeguata informazione sul Modello e copia del Codice Etico di RODACCIAI ed una dichiarazione di presa visione da firmare per accettazione.

La formazione dei neo assunti è programmata in base al ruolo aziendale ricoperto ed ai relativi rischi di commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001.

### **7.5 Aggiornamenti formativi**

Gli interventi di formazione sono rinnovati in caso d'interventi normativi che estendano la responsabilità dell'ente anche ad ulteriori reati precedentemente non contemplati dal Decreto e in ogni caso, ove vi siano significativi mutamenti organizzativi della Società.

## 8. SISTEMA DEI CONTROLLI

Il sistema dei controlli interni adottati dalla Società prevede, ad integrazione dei principi generali e delle regole di comportamento contenute nel Codice Etico di RODACCIAI, il rispetto dei seguenti presidi e regole operative:

***Esistenza di procedure e documenti organizzativi:*** la società ha adottato procedure interne e documenti organizzativi che stabiliscono principi di comportamento e definiscono modalità operative per lo svolgimento dell'attività con la chiara definizione dei ruoli e responsabilità, comprese regole per l'archiviazione della documentazione rilevante.

***Tracciabilità e verificabilità delle transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici:*** l'applicazione dei controlli per ogni singola attività è supportata da adeguate registrazioni verificabili ex-post per le attività di autorizzazione, esecuzione e controllo.

***Separazione dei compiti:*** la gestione delle attività aziendali, anche all'interno di una stessa Direzione o Funzione, sono autorizzate, eseguite e controllate da soggetti diversi, al fine di garantire indipendenza ed obiettività di giudizio ed evitare l'esercizio di ruoli incompatibili o eccessive concentrazioni di responsabilità e poteri in capo a singoli soggetti.

***Esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate:*** i poteri autorizzativi e di firma definiti dalla Società sono: a) coerenti con le responsabilità societarie, organizzative e gestionali; b) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società a tutti i livelli organizzativi.

Sul sistema dei controlli interni della Società si veda anche il precedente par. 3.2.

## 9. LE REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

Gli Amministratori, i Dirigenti, i Dipendenti di RODACCIAI nonché i soggetti *Partner*, per effetto di clausole contrattuali ove presenti, nello svolgimento delle proprie attività devono conoscere e rispettare:

- la normativa applicabile;
- il Codice Etico;
- le regole di cui al Modello;
- il Sistema di Controllo Interno formato dalle procedure e dalle istruzioni di servizio ed in generale le disposizioni inerenti la gestione delle attività aziendali.

Di seguito vengono indicati i principali divieti di carattere generale che si applicano agli Amministratori, ai Dirigenti ed ai Dipendenti di RODACCIAI ed in forza di apposite clausole contrattuali, ove presenti, ai *Partners*.

In linea generale è fatto divieto di porre in essere o collaborare alla realizzazione di comportamenti che considerati individualmente o collettivamente, integrino (direttamente o indirettamente) fattispecie di reato in violazione del Codice Etico o del Decreto.

***Con riferimento al rischio di commettere reati contro la Pubblica Amministrazione (Enti pubblici ed incaricati di pubblici servizi)*** è fatto divieto di:

- effettuare dazioni di denaro a pubblici funzionari (italiani o stranieri);
- distribuire omaggi e regali che non siano adeguati alle procedure/linee guida aziendali. E' perciò vietata ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia. In ogni caso, gli omaggi non devono essere rivolti ad ottenere trattamenti illeciti di favore. In particolare è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani o stranieri o a loro familiari, che possa indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società. Gli omaggi consentiti devono essere di esiguo valore e devono essere volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale o rappresentare direttamente una promozione del marchio RODACCIAI (brand image). La dazione di regali consentiti deve comunque risultare documentata sia per la loro corretta rilevazione contabile sia per consentire controlli, anche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- promettere o accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione (italiana o straniera) che possano ottenere un vantaggio per la Società;
- effettuare nei confronti di Organismi pubblici, nazionali, comunitari o internazionali, dichiarazioni non veritiere, e comunque non validamente verificate secondo le procedure aziendali, al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di qualsiasi natura;
- impiegare somme ricevute da Organismi pubblici (nazionali, comunitari o internazionali) a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli per cui sono stati erogati.

***Con riferimento al rischio di commissione dei reati societari e di corruzione tra privati*** è fatto divieto di:

- riconoscere compensi in favore di Fornitori di beni e servizi nonché di consulenti che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali in relazione all'incarico da svolgere e che non siano giustificati in base alla natura delle forniture o delle prestazioni pattuite;
- assegnare l'uso di auto aziendali a soggetti diversi da quelli espressamente autorizzati dalle procedure aziendali;
- ricevere prestazioni da parte di Fornitori, consulenti, società di service che non trovino giustificazione in relazione al rapporto contrattuale con gli stessi.

I Destinatari devono inoltre osservare i seguenti obblighi:

- tenere, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge, del Codice Etico e delle procedure aziendali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi, comprese le Pubbliche Autorità e l'Amministrazione finanziaria una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati contabili necessari per una corretta rappresentazione della situazione della Società;
- osservare le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale: in conseguenza di ciò, in particolare, è fatto divieto di restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, ripartire utili (o acconti) non realmente conseguiti, effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni, scissioni o altre operazioni straordinarie in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei terzi, provocando ad essi un danno;
- assicurare il regolare funzionamento degli organi sociali garantendo ogni forma di adeguato controllo interno sulla gestione sociale secondo quanto previsto dalle norme di legge, dallo Statuto della Società e dal Codice Etico: in conseguenza di ciò è fatto divieto di porre in essere comportamenti che ostacolino l'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio sindacale e dei Revisori;
- tenere un comportamento corretto nei rapporti commerciali e nei rapporti di collaborazione evitando nel modo più assoluto di dare o promettere denaro o altra utilità, estranea all'oggetto del contratto, al fine di indurre le controparti a compiere e/o ad omettere atti che violando i propri obblighi possano tradursi in vantaggi a favore di RODACCIAI.

***Con riferimento al rischio di commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e di reimpiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita e di autoriciclaggio*** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- non realizzare operazioni finanziarie e/o commerciali con controparti che utilizzano strutture societarie opache e/o che impediscono l'identificazione del beneficiario effettivo dell'operazione;
- prestare la massima attenzione nella gestione delle anagrafiche clienti e fornitori rispettando le disposizioni aziendali e nel rispetto delle leggi;
- rispettare le disposizioni di legge in tema di mezzi di pagamento ed in particolare le norme concernenti l'emissione di assegni, il divieto di accettare titoli al portatore, il divieto di trasferimento di denaro contante oltre le soglie stabilite dalla legge;
- non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali si sia venuto a sapere, o siano comunque ragionevolmente conoscibili, l'appartenenza o la vicinanza a organizzazioni criminali nazionali o internazionali;
- non effettuare fatturazioni a soggetti diversi da quelli che risultano essere la reale controparte contrattuale in assenza di adeguata giustificazione;
- non accettare pagamenti in contanti per importi superiori a quelli previsti dalla legge;
- garantire la corretta gestione della politica fiscale in particolare nelle transazioni con controparti che abbiano sede in Paesi a fiscalità privilegiata o in Paesi appartenenti alla c.d. "Black list";
- garantire la corretta attività di controllo delle movimentazioni finanziarie, in particolare per quanto riguarda i pagamenti e l'attività di tesoreria;
- attuare una specifica formazione delle Funzioni addette alla gestione di incassi e pagamenti;
- stabilire modalità di gestione della tesoreria che comporti la suddivisione delle responsabilità tra soggetti diversi e dare costante evidenza dei controlli svolti.

In caso di acquisizione di nuovi clienti le Funzioni competenti devono verificare:

- il settore di attività, la nazionalità e i soggetti che rappresentano il cliente;
- la corretta canalizzazione dei pagamenti verso i Paesi di residenza effettiva del cliente/fornitore;
- le richieste di pagamenti con assegni irregolari o in contanti devono essere segnalate al responsabile di Funzione e alla Direzione amministrativa.

***Con riferimento al rischio di commissione dei reati contro l'industria e il commercio*** sono stabiliti i seguenti obblighi:

- inserire nei contratti di acquisizione di beni o servizi che potrebbero essere tutelati da diritti di proprietà intellettuale specifiche clausole con le quali le controparti attestano di essere il legittimo titolare dei diritti di sfruttamento economico dei marchi, brevetti, segni distintivi, modelli, disegni oggetto di cessione o comunque di avere il diritto di concederne a terzi l'utilizzo, nonché di manlevare comunque RODACCIAI da qualsiasi pregiudizio o danno per effetto della non veridicità di quanto dichiarato.

E' inoltre fatto divieto di:

- utilizzare segreti aziendali altrui;
- porre in essere atti o condotte fraudolenti finalizzati o idonei a produrre uno sviamento della clientela altrui e un danno per imprese concorrenti;
- fare uso di marchi, segni distintivi, brevetti, disegni industriali o modelli contraffatti da soggetti terzi;
- detenere per vendere o mettere comunque in circolazione prodotti industriali con marchi o segni distintivi contraffatti o alterati da soggetti terzi.

***Con riferimento al rischio di commettere reati informatici*** sono stabiliti i seguenti divieti:

- accedere fraudolentemente ai sistemi informatici della Pubblica Amministrazione o di enti privati per ottenere o modificare dati o informazioni nell'interesse o a vantaggio della Società;
- eseguire di propria iniziativa modifiche o aggiornamenti illeciti di sistemi operativi o di programmi applicativi;
- modificare i parametri di configurazione ricevuti e installare sul proprio PC aziendale programmi o mezzi di comunicazione di proprietà personale;
- introdurre nella rete o sui server programmi non autorizzati;
- utilizzare software e/o hardware atti ad intercettare, alterare o danneggiare il contenuto di comunicazioni o di documenti informatici.

***Con riferimento al rischio di commissione di reati relativi alle violazioni degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in materia ambientale*** si rinvia alla trattazione specifica dei principi di comportamento e del sistema di regole, procedure, prassi e controlli aziendali che è descritto nel presente Modello, Parte Speciale, par. 2.28 e par. 2.29.

***Con riferimento al rischio di commissione di reati relativi alle violazioni degli adempimenti in materia tributaria*** si rinvia alla trattazione specifica dei principi di comportamento e del sistema di regole, procedure, prassi e controlli aziendali che è descritto nel presente Modello, Parte Speciale, par. 2.19.

## 10. SISTEMA DISCIPLINARE E SANZIONATORIO

### 10.1. La funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla tipologia dell'infrazione e comunque dotate di una funzione di deterrenza), da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta di cui al Modello, nonché delle violazioni in materia di *whistleblowing*, ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

L'adozione di un adeguato sistema disciplinare ("Sistema Disciplinare") costituisce, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

Il Sistema Disciplinare, diffuso al personale tramite idonei strumenti, è stato predisposto dalla Società anche sulla base delle previsioni contenute nei contratti collettivi e negli accordi integrativi applicabili ed è ispirato ai seguenti principi:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti destinatari (la parte disciplinare in senso stretto è quella che riguarda i dipendenti, mentre la sanzionatoria riguarda i terzi; insieme le due parti sono denominate "sistema disciplinare e sanzionatorio") e tiene conto di eventuali comportamenti recidivi;
- individua esattamente le sanzioni da adottarsi nei confronti dei Destinatari per il caso, da parte di questi ultimi, di violazioni, infrazioni, elusioni delle prescrizioni contenute nel Modello oppure delle procedure interne richiamate dal Modello stesso, il tutto nel rispetto delle relative disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti e delle prescrizioni normative applicabili;
- prevede una procedura di accertamento delle suddette violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché una procedura di irrogazione delle applicabili sanzioni, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione ed in generale a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del Sistema Disciplinare.

In particolare, il Sistema Disciplinare è rivolto:

- alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra ed in generale a tutti i dipendenti;
- a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito della Società concorrendo, con i propri atti, allo svolgimento della complessiva attività della Società, compresi i consulenti e gli altri collaboratori esterni comunque denominati.

Il Sistema Disciplinare è suddiviso in sezioni, ognuna da riferire alla particolare categoria dei soggetti destinatari, tenuto conto del particolare *status* giuridico dei diversi soggetti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari o contrattuali prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore dell'infrazione, in quanto le regole imposte dal Modello sono assunte dalla Società in piena autonomia, indipendentemente dalla tipologia di illecito che le violazioni del Modello stesso possano determinare.

E' affidato all'OdV il compito di monitorare l'osservanza e la corretta applicazione del Sistema Disciplinare in caso di violazioni rilevanti ai fini del Decreto, nonché di informare il Consiglio di Amministrazione affinché curi l'aggiornamento, la modifica e/o l'integrazione del Sistema Disciplinare stesso, qualora lo ritenesse necessario ai fini della migliore efficacia del Modello.



## **10.2 Sistema Disciplinare e Sanzionatorio per violazioni della normativa whistleblowing**

Il D.Lgs. n. 24/2023 ha previsto anche l'adeguamento delle sanzioni nell'ambito degli obblighi di tutela per il c.d. whistleblower (o segnalante). Dunque, è stato previsto che, nei casi in cui siano violate le tutele di legge per la protezione del segnalante, che sono state adeguatamente recepite dalla Società e riportate nel presente Modello, siano comminate delle sanzioni disciplinari. Tali sanzioni debbono quindi potersi applicare, secondo quanto previsto ai seguenti par. 10.3-10.6, in caso di violazioni del presente Modello e delle procedure relative al whistleblowing.

In altre parole, si prevede che, con riferimento alle seguenti circostanze, sorgano i presupposti per comminare sanzioni disciplinari:

- la commissione di qualsiasi ritorsione o misura ritorsiva da cui possa conseguire direttamente o indirettamente un danno ingiusto alla persona segnalante e/o agli altri soggetti tutelati;
- la mancata istituzione di canali di segnalazione;
- la mancata adozione di procedure di whistleblowing conformi alla normativa rilevante;
- il mancato trattamento delle segnalazioni ricevute nei termini previsti dal presente Modello e dai documenti a cui si rinvia;
- l'ostruzionismo, tentato o effettivo, alla presentazione e/o al trattamento delle segnalazioni;
- la violazione dell'obbligo di riservatezza a tutela delle persone coinvolte.

Le linee guida ANAC (“Autorità Nazionale Anticorruzione”) hanno individuato il soggetto responsabile della violazione a seconda dei seguenti casi:

- l'organo di indirizzo, cioè di regola il C.d.A., è il soggetto responsabile nel caso in cui non vengano adottati i canali di segnalazione, ovvero ancora non siano adottate le procedure, ovvero questi non siano conformi alle prescrizioni normative;
- il gestore delle segnalazioni, come individuato nel presente Modello e negli allegati, è il soggetto responsabile nel caso in cui non vengano svolte le attività di analisi e di verifica delle segnalazioni;
- la persona fisica individuata come responsabile delle ritorsioni è il soggetto responsabile nel caso in cui vengano attuate ritorsioni vietate ovvero quando effettua ostruzione, tentata o effettiva, alla presentazione e/o al trattamento delle segnalazioni, oppure quando viene violato l'obbligo di riservatezza.

È, altresì, prevista l'adozione di misure disciplinari nei casi in cui sia accertata la responsabilità del segnalante, penale o civile, collegata alla segnalazione. Le misure disciplinari possono essere adottate anche quando la responsabilità è stata accertata con sentenza di primo grado. Si chiarisce che la responsabilità penale dev'essere collegata alla denuncia e che la responsabilità civile è rilevante per la comminazione di misure disciplinari solo nei casi in cui sia accertato il dolo o la colpa grave.

Si fa presente che, ai sensi del D.Lgs. n. 24/2023, l'ANAC è competente a comminare sanzioni amministrative pecuniarie in casi di violazione della normativa rilevante in tema di whistleblowing.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, in base ad appositi accordi specificamente conclusi.

Nello specifico, l'ANAC può applicare al responsabile delle violazioni le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che sono state commesse ritorsioni o che la segnalazione è stata ostacolata, anche solo tentativamente, o che è stato violato l'obbligo di riservatezza;
- da 10.000 a 50.000 euro, quando accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione o che non sono state adottate procedure per l'effettuazione e/o la gestione delle segnalazioni ovvero, ancora, che l'adozione di eventuali procedure non è conforme a quanto previsto dalla normativa rilevante, oppure, da ultimo, che non è stata svolta attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute;
- da 500 a 2.500 euro nel caso in cui sia stata accertata responsabilità civile con dolo o colpa grave del segnalante collegata alla segnalazione.

Per ogni aspetto relativo alla Procedura Whistleblowing si rinvia al par. 3.3.4. ed ai documenti allegati ivi richiamati.

### **10.3 Sistema Disciplinare nei confronti dei dipendenti**

La violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle singole regole di condotta di cui al presente Modello da parte dei dipendenti della Società costituisce un illecito disciplinare sanzionabile alla stregua di quanto segue.

Ai fini del Sistema Disciplinare, i provvedimenti disciplinari sono irrogati nei riguardi dei lavoratori dipendenti, che non rivestono la qualifica di Dirigenti, nel rispetto delle procedure previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modifiche ed integrazioni (di seguito lo "Statuto dei Lavoratori") e del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile (di seguito il "CCNL"), nonché delle eventuali normative speciali, anche pattizie, applicabili.

Più precisamente, ai fini del Sistema Disciplinare i provvedimenti disciplinari irrogabili possono consistere in:

- richiamo verbale;
- ammonizione scritta;
- multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;
- licenziamento.

Fermi restando gli obblighi della Società nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, dalle eventuali normative speciali applicabili, nonché dai regolamenti interni applicabili, i comportamenti che costituiscono violazione del Modello, corredata dalle relative sanzioni, sono i seguenti:

1. incorre nel provvedimento di "**richiamo verbale**" il lavoratore che violi una delle procedure interne richiamate dal Modello per l'attività di sua competenza (ad esempio, che non osservi le

procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli dovuti, ecc.), o adotti nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Tali comportamenti costituiscono una mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

2. incorre nel provvedimento di “**ammonizione scritta**” il lavoratore che sia recidivo nel violare le procedure richiamate dal Modello o nell'adottare, nell'espletamento di attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello. Tali comportamenti costituiscono una ripetuta mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società;

3. incorre nel provvedimento della “**multa**”, non superiore all'importo di 3 ore della normale retribuzione, il lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, esponga l'integrità dei beni aziendali ad una situazione di oggettivo pericolo. Tali comportamenti, posti in essere con la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società e/o costituiscono atti contrari agli interessi della stessa;

4. incorre nel provvedimento della “**sospensione**” dal lavoro con relativa decurtazione della retribuzione per un periodo non superiore a 3 giorni il lavoratore che nel violare le procedure richiamate dal Modello, o adottando nell'espletamento di attività nelle aree sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello, sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui ai punti 1, 2 e 3. Tali comportamenti, posti in essere per la mancata osservanza delle disposizioni impartite dalla Società, determinano un danno alla Società e, comunque, costituiscono atti oggettivamente contrari agli interessi della stessa;

5. incorre nel provvedimento del “**licenziamento con preavviso**” il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto. Tale comportamento costituisce una grave inosservanza delle disposizioni impartite dalla Società e/o una grave violazione dell'obbligo del lavoratore di cooperare allo sviluppo della Società;

6. incorre nel provvedimento del “**licenziamento senza preavviso**” il lavoratore che adotti nell'espletamento delle attività nelle aree sensibili un comportamento in violazione alle prescrizioni del Modello, tale da determinare la commissione di un reato sanzionato dal Decreto con la concreta applicazione a carico della Società delle misure previste dal Decreto, nonché il lavoratore che sia recidivo oltre la terza volta nell'anno solare nelle mancanze di cui al punto 4. Tale comportamento fa venire meno radicalmente la fiducia della Società nei confronti del lavoratore, costituendo un grave nocimento morale e/o materiale per l'azienda.

In ogni caso, le sanzioni - nella loro concreta applicazione in ciascun caso - sono commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del dipendente, all'intenzionalità del comportamento, alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi tanto la rilevanza degli obblighi violati quanto gli effetti cui la Società può ragionevolmente ritenersi esposta, ai sensi e per gli effetti del Decreto. Qualora con un solo atto siano commesse più infrazioni, punite con sanzioni diverse, si applica la sanzione più grave. La recidiva nel corso di tre anni comporta automaticamente l'applicazione della più grave tra le sanzioni applicabili.

Il responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari sopra descritte per i dipendenti non dirigenti, è il Direttore HRC, il quale proporrà le sanzioni da applicare, su eventuale segnalazione dell'OdV, sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata e con l'approvazione del CEO.

Il Responsabile del Personale presta supporto all'Amministratore Delegato curando l'istruttoria tramite l'acquisizione di informazioni e documenti rilevanti.

L'Organismo di Vigilanza riceve tempestiva informazione del procedimento disciplinare a carico di un lavoratore per violazione del presente Modello, fin dal momento della contestazione disciplinare. E' comunque attribuito all'Organismo di Vigilanza il compito di verificare e valutare l'idoneità del Sistema Disciplinare ai sensi e per gli effetti del Decreto. Viene previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello, nel senso che non potrà essere irrogata una sanzione disciplinare per violazione del Modello senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza del contenuto dell'addebito e della tipologia di sanzione che si intende irrogare.

All'OdV viene data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente ai procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

Ai lavoratori è data immediata e diffusa informazione circa l'introduzione di ogni eventuale nuova disposizione relativa al Sistema Disciplinare, diramando idonea comunicazione interna per spiegare le ragioni e riassumerne il contenuto.

#### **10.4 Sistema Disciplinare nei confronti dei dirigenti**

Il rapporto dirigenziale si caratterizza per la natura eminentemente fiduciaria tra il dirigente ed il datore di lavoro. Il comportamento del dirigente si riflette non solo all'interno della Società ma anche all'esterno, ad esempio in termini di immagine rispetto al mercato.

Ciò premesso, il rispetto da parte dei dirigenti della Società di quanto previsto nel presente Modello e nel Codice Etico di RODACCIAI e l'obbligo di far rispettare agli altri dipendenti quanto previsto in tali documenti sono elementi essenziali del rapporto di lavoro dirigenziale, costituendo stimolo ed esempio per tutti coloro che a loro riportano gerarchicamente.

Quale sanzione specifica, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre anche la sospensione delle deleghe e procure eventualmente conferite al dirigente stesso.

Responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari per i dirigenti è il Presidente del Consiglio di Amministrazione, che assume tutte le opportune iniziative, tenuto conto delle disposizioni del Modello, del Decreto e della vigente normativa.

Non può essere irrogata alcuna sanzione per violazione del Modello ad un dirigente senza la preventiva comunicazione all'Organismo di Vigilanza.

All'Organismo di Vigilanza è data parimenti comunicazione di ogni provvedimento di archiviazione inerente i procedimenti disciplinari di cui al presente capitolo.

#### **10.5 Misure nei confronti degli amministratori**

La Società valuta con estremo rigore le infrazioni al presente Modello poste in essere da coloro che rappresentano il vertice della Società e ne manifestano dunque l'immagine verso le Istituzioni, i dipendenti, gli azionisti ed il pubblico. La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della correttezza e della trasparenza presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da coloro che guidano le scelte aziendali, in modo da costituire esempio e stimolo per tutti coloro che, a qualsiasi livello, operano per la Società.

In caso di violazione da parte di uno o più degli Amministratori delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o principi del Modello, l'OdV viene informato tempestivamente dagli organi sociali o Direzioni competenti e si confronta formalmente con il Consiglio di Amministrazione e il Collegio

Sindacale, i quali assumono tutte le opportune iniziative, tenuto conto delle disposizioni del Modello, del Decreto e della vigente normativa.

### **10.6 Sanzioni nei confronti di fornitori, consulenti, agenti e *partner* commerciali**

Ai fini del presente Sistema Disciplinare, i seguenti comportamenti sono sanzionabili nei confronti dei fornitori, consulenti, agenti e *partner* commerciali ed in generale ogni soggetto avente rapporti con la Società:

- violazione, infrazione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che non abbiano prodotto conseguenze ovvero che, pur non costituendo fattispecie penalmente rilevanti, costituiscono violazioni del Codice Etico di RODACCIAI;
- violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali dirette in modo non equivoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto;
- violazione, infrazione, elusione, imperfetta o parziale applicazione delle prescrizioni contrattuali che abbiano determinato l'esercizio dell'azione penale, a norma del Decreto, nei confronti della Società.

In particolare, ai fini del presente Sistema Disciplinare, le sanzioni irrogabili nei confronti dei soggetti di cui al presente paragrafo, a seconda della gravità della violazione, sono:

- richiamo scritto al rigoroso rispetto delle regole di condotte infrante da annotarsi nell'albo fornitori o con altro strumento che ne tenga memoria *pro futuro* (sempre applicabile);
- attivazione delle specifiche clausole negoziali inserite nei relativi contratti con cui vengono regolate le conseguenze di simili infrazioni, avuto riguardo anche al danno subito dalla Società in conseguenza del fatto.

Per quanto riguarda la procedura di accertamento di simili infrazioni e del successivo richiamo scritto oppure dell'attivazione delle citate clausole, l'OdV verifica che la Funzione referente abbia contestato il fatto all'autore dell'infrazione con l'indicazione specifica dei fatti addebitati emanando contestuale richiamo scritto alla stretta osservanza delle regole di condotta infrante con formale atto di messa in mora e con invito a porre rimedio all'accertata infrazione, ovvero risolvendo il rapporto contrattuale e/o applicando altre sanzioni stabilite dal contratto medesimo.

Resta comunque salvo ed impregiudicato il diritto al risarcimento del danno subito dalla Società a seguito di simili infrazioni ed ogni altro rimedio stabilito dalla legge.

\*\*\*

## Decreto Legislativo n. 231/2001

### CATALOGO REATI PRESUPPOSTO

<b>Art. 24</b>	<b>Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture</b>	modificato dalla L. n. 161/2017, dal D.Lgs. n. 75/2020 e dalla L. n.137/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.)</li> <li>▪ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]</li> <li>▪ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>	
<b>Art. 24-bis</b>	<b>Delitti informatici e trattamento illecito di dati</b>	aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. 105/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)</li> <li>▪ Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)</li> <li>▪ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)</li> </ul>	
<b>Art. 24-ter</b>	<b>Delitti di criminalità organizzata</b>	aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li> <li>▪ Associazione di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]</li> <li>▪ Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)</li> <li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]</li> <li>▪ Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)</li> <li>▪ Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)</li> </ul>	
<p><b>Art. 25</b></p>	<p><b>Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)</li> <li>▪ Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)</li> <li>▪ Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)</li> <li>▪ Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso di ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. 3/2019]</li> <li>▪ Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	<p>modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020</p>
<p><b>Art. 25-bis</b></p>	<p><b>Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)</li> <li>▪ Alterazione di monete (art. 454 c.p.)</li> <li>▪ Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)</li> <li>▪ Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)</li> </ul>	<p>aggiunto dal D.Lgs. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. n. 125/2016</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)</li> <li>▪ Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)</li> <li>▪ Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-bis.1</b>	<b>Delitti contro l'industria e il commercio</b>	aggiunto dalla L. n. 99/2009
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)</li> <li>▪ Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.)</li> <li>▪ Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-ter</b>	<b>Reati societari</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n. 38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)</li> <li>▪ False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]</li> <li>▪ Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)</li> <li>▪ Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)</li> <li>▪ Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)</li> <li>▪ Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)</li> <li>▪ Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)</li> <li>▪ Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla L. n. 262/2005]</li> <li>▪ Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)</li> <li>▪ Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)</li> <li>▪ Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]</li> <li>▪ Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)</li> <li>▪ Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)</li> <li>▪ Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)</li> <li>▪ False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quater</b>	<b>Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2003
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)</li> </ul>	



	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [Articolo introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)</li> <li>▪ Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)</li> <li>▪ Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]</li> <li>▪ Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270-quinquies.1 c.p.)</li> <li>▪ Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2 c.p.)</li> <li>▪ Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)</li> <li>▪ Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)</li> <li>▪ Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.)</li> <li>▪ Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)</li> <li>▪ Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)</li> <li>▪ Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)</li> <li>▪ Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)</li> <li>▪ Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)</li> <li>▪ Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)</li> <li>▪ Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)</li> <li>▪ Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)</li> <li>▪ Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)</li> <li>▪ Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)</li> <li>▪ Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quarter.1</b>	<b>Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili</b>	aggiunto dalla L. n. 7/2006
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quinquies</b>	<b>Delitti contro la personalità individuale</b>	aggiunto dalla L. n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)</li> <li>▪ Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)</li> <li>▪ Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> <li>▪ Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]</li> <li>▪ Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]</li> <li>▪ Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)</li> <li>▪ Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)</li> <li>▪ Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 238/2021]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexies</b>	<b>Reati di abuso di mercato</b>	aggiunto dalla L. n. 62/2005
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018 e dalla Legge n. 238/2021]</li> <li>▪ Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]</li> </ul>	

<b>Art. 187-quinquies TUF</b>	<b>Altre fattispecie in materia di abusi di mercato</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)</li> <li>▪ Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)</li> </ul>	modificato dal D.Lgs. 107/2018)
<b>Art. 25-septies</b>	<b>Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Omicidio colposo (art. 589 c.p.)</li> <li>▪ Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018
<b>Art. 25-octies</b>	<b>Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> <li>▪ Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021
<b>Art. 25-octies.1</b>	<b>Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)</li> <li>▪ Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)</li> <li>▪ Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)</li> <li>▪ Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo aggiunto dalla L. n. 137/2023]</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021 e modificato dalla L. n. 137/2023
<b>Art. 25-octies.1, comma 2</b>	<b>Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti</b> <p>Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:</p> <p>a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;</p> <p>b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.</p>	aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021
<b>Art. 25-novies</b>	<b>Delitti in materia di violazione del diritto d'autore</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis)</li> <li>▪ Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 99/2009; modificato dalla L. n. 93/2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2)</li> <li>▪ Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941) [modificato dalla L. n. 93/2023]</li> <li>▪ Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L. n.633/1941)</li> <li>▪ Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941)</li> </ul>	
<b>Art. 25-decies</b>	<b>Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li> </ul>	aggiunto dalla L. n. 116/2009
<b>Art. 25-undecies</b>	<b>Reati ambientali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 137/2023]</li> <li>▪ Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)</li> <li>▪ Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)</li> <li>▪ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)</li> <li>▪ Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)</li> <li>▪ Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6)</li> <li>▪ Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137)</li> <li>▪ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256)</li> <li>▪ Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257)</li> <li>▪ Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259)</li> </ul>	aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018 e modificato dalla L. n. 137/2023

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258)</li> <li>▪ Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> <li>▪ False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis)</li> <li>▪ Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279)</li> <li>▪ Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8)</li> <li>▪ Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9)</li> <li>▪ Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n. 549/1993 art. 3)</li> </ul>	
<b>Art. 25-duodecies</b>	<b>Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.L. n. 20/2023
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998) [modificato dal D.L. n. 20/2023]</li> <li>▪ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998)</li> </ul>	
<b>Art. 25-terdecies</b>	<b>Razzismo e xenofobia</b>	aggiunto dalla L. n. 167/2017, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018]</li> </ul>	
<b>Art. 25-quaterdecies</b>	<b>Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati</b>	aggiunto dalla L. n. 39/2019
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989)</li> <li>▪ Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989)</li> </ul>	
<b>Art. 25-quinquesdecies</b>	<b>Reati Tributari</b>	aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000)</li> <li>▪ Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> <li>▪ Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs. n. 74/2000) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]</li> </ul>	
<b>Art. 25-sexiesdecies</b>	<b>Contrabbando</b>	aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 D.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Altri casi di contrabbando (art. 292 D.P.R. n. 43/1973)</li> <li>▪ Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 D.P.R. n. 43/1973)</li> </ul>	
<b>Art. 25-septiesdecies</b>	<b>Delitti contro il patrimonio culturale</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)</li> <li>▪ Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)</li> <li>▪ Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)</li> <li>▪ Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)</li> <li>▪ Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)</li> <li>▪ Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)</li> <li>▪ Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)</li> <li>▪ Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 25-duodevicies</b>	<b>Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici</b>	Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)</li> <li>▪ Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)</li> </ul>	
<b>Art. 12, L. n. 9/2013</b>	<b>Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva]</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Impiego Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.)</li> <li>▪ Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.)</li> <li>▪ Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)</li> <li>▪ Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)</li> <li>▪ Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)</li> <li>▪ Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)</li> </ul>	
<b>L. n. 146/2006</b>	<b>Reati transnazionali [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]</b>	

	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)</li><li>▪ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)</li><li>▪ Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)</li><li>▪ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)</li><li>▪ Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)</li><li>▪ Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)</li><li>▪ Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)</li></ul>	
--	---	--